



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 429/15 S.N.

Roma, 21 aprile 2015

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Avvio procedure attinenti la revisione dell'A.N.Q. – Riunione del 21.4.2015.**  
**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

Con la presente il COISP ritiene doveroso porre una questione pregiudiziale che dovrà necessariamente essere affrontata prima di qualsiasi discussione di modifica dell'Accordo Nazionale Quadro vigente.

L'Accordo Nazionale Quadro è stato sottoscritto in data 31.7.2009, dopo quasi due anni di serrate trattative.

Esso statuisce, in particolare, le modalità di impiego del personale della Polizia di Stato relativamente all'orario di servizio e di lavoro, agli istituti della reperibilità c.d. pattizia, dello straordinario programmato, del riposo compensativo e molto altro ancora.

Nel restante pubblico impiego le questioni sopra richiamate (ovviamente quelle sussistenti quale l'orario di servizio e di lavoro) sono devolute esclusivamente al datore di lavoro il quale ha l'obbligo di informarne preventivamente le rappresentanze sindacali e, qualora contrattualmente previsto, provvedere allo svolgimento di un "esame congiunto".

Conseguentemente, la possibilità di disporre di orari diversi da quelli inseriti nella "informazione preventiva" deve sottostare ad una nuova "informazione" e successivo "esame" di talché previsioni come l'art. 7, comma 7, dell'A.N.Q. non sarebbero attuabili mentre lo sono nel nostro settore così rispondendo a quelle peculiarità dell'attività di Polizia che è chiaramente diversa dal restante pubblico impiego.

Ciò premesso, negli ultimi anni si sono verificate alcune situazioni in cui il Sindacato si è trovato obbligato a rivolgersi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro al fine di chiedere la repressione di talune gravi condotte antisindacali poste in essere da poco avveduti dirigenti periferici ed in alcune di quelle sedi l'Amministrazione, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha richiesto che si affermasse la non validità di tutto l'Accordo Nazionale Quadro stante la sopravvenienza del c.d. decreto Brunetta (n. 150/2009) che modificando gli artt. 5 e 40 del d.lgs. 165/2001, a dire dell'Amministrazione, avrebbe anche dichiarato nullo citato A.N.Q..

Ebbene, tale richiesta ha trovato il consenso di taluni Giudici ma ciò che è inconcepibile è il fatto che immediatamente dopo aver ottenuto un riscontro positivo da parte del Giudice del Lavoro circa la totale nullità dell'A.N.Q., quegli stessi Questori e dirigenti periferici si sono preoccupati di garantire le necessità funzionali dell'Amministrazione continuando ad utilizzare proprio gli strumenti dell'A.N.Q. quali il richiamato art. 7, comma 7, in luogo dell'obbligatoria "informazione preventiva con congruo anticipo" (che avrebbe reso impossibile attuare dall'oggi al domani orari diversi da quelli precedentemente disposti) che a quel punto sarebbe stata doverosa e legittima, così come gli stessi hanno provveduto a continuare a disporre l'istituto della reperibilità c.d. pattizia.

Per quanto sopra, è di tutta evidenza l'impossibilità oggi di poter procedere a qualsivoglia confronto attesa l'assoluta necessità di un'interpretazione, che abbia valenza giuridica, in merito all'attualità o meno dell'A.N.Q. di settore a seguito delle citate modifiche al D.Lgs. 165/2001 introdotte dal decreto Brunetta.

L'Amministrazione è pertanto invitata a porre in essere, con ogni possibile urgenza, le iniziative necessarie a dare risposta alla pregiudiziale in questione, informando la scrivente O.S. in merito alle stesse.

La Segreteria Nazionale del COISP